



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*” e, in particolare, l'art. 23;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”;

VISTO l'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il "Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici";

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2018 recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 183, comma 7, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge;

RILEVATA l'esigenza di introdurre misure finalizzate a mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per l'anno 2020, nonché di apportare talune modifiche riguardanti le procedure di





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

riconoscimento ed erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo e di controllo e monitoraggio della spesa;

VISTA la nota prot. n. 6585 del 6 luglio 2020, con la quale il Direttore generale Cinema e audiovisivo ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale recante misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

D E C R E T A

Articolo 1

(Disposizioni straordinarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 nell'anno 2020)

1. Per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, limitatamente all'anno 2020, i crediti d'imposta di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, come disciplinati dal decreto ministeriale 15 marzo 2018 recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220", sono riconosciuti, fino al 31 dicembre 2020, secondo le seguenti disposizioni:
 - a. per le opere per le quali siano state effettuate almeno due settimane di riprese, ovvero il 25 per cento delle giornate di lavorazione, nel periodo successivo al 23 febbraio 2020 e antecedente il 30 novembre 2020, le aliquote percentuali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, e all'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto ministeriale 15 marzo 2018, sono incrementate di dieci punti;
 - b. le richieste preventive di cui ai Capi III e IV del decreto ministeriale 15 marzo 2018 possono essere presentate non prima di sessanta giorni antecedenti la data di avvio di due settimane consecutive di riprese, o, in alternativa, del 25 per cento delle giornate di ripresa. In riferimento alle opere di animazione, i limiti di cui al periodo precedente sono relativi alle giornate di lavorazione. La Direzione generale Cinema e audiovisivo (di seguito: "DGCA") istruisce, in ciascun mese, le richieste preventive presentate nel mese precedente e riconosce i crediti d'imposta secondo l'ordine cronologico dell'avvio delle riprese, ovvero delle giornate di lavorazione, di cui al periodo precedente; la mancata comunicazione del ritardato avvio delle riprese, ovvero delle giornate di lavorazione, comporta la revoca del credito concesso;
 - c. in deroga all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 15 marzo 2018, non sono obbligatorie forme di copertura assicurativa in relazione al rischio di fermo tecnico derivante da COVID-19 se non disponibili correntemente sul mercato.
2. In caso di interruzione irreversibile delle riprese e di assoluta impossibilità di completamento delle medesime a causa COVID-19, in deroga alle disposizioni e agli adempimenti connessi e relativi al completamento dell'opera, previsti nel decreto ministeriale 15 marzo 2018,





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

l'importo del credito d'imposta spettante è riconosciuto interamente nella misura di cui al comma 1, non oltre il limite dei costi eleggibili effettivamente sostenuti e pagati.

3. Con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottare entro 10 giorni dalla data del presente decreto, sono specificati la documentazione da allegare alle istanze, le fattispecie di cui al comma 2, nonché i termini entro cui la documentazione, a pena di decadenza, deve essere trasmessa alla DGCA.

Articolo 2

(*Modifiche al decreto ministeriale 15 marzo 2018 recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220"*)

1. Al decreto ministeriale 15 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3:

- 1) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le lettere seguenti:

"c-bis) sono computabili:

1. *le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;*

2. *le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi sul territorio italiano da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;*

3. *le spese sostenute nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato dalla predetta spesa;*

4. *nel limite massimo del venti per cento del costo di produzione, le spese, diverse da quelle di cui ai numeri 1, 2 e 3 sostenute per l'acquisto di beni o servizi da persone fisiche o da imprese fiscalmente residenti in altro Paese dello Spazio Economico Europeo;*

c-ter) in caso di opere di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale sono ammissibili:

1. *tutte le spese sostenute dal produttore indipendente italiano ai sensi della lettera c-bis), ivi incluse quelle sostenute in qualità di produttore esecutivo in misura eccedente la propria quota di competenza prevista nel contratto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale;*

2. *le spese sostenute dal produttore indipendente italiano, anche se diverse da quelle di cui alla lettera c-bis), nella misura necessaria al raggiungimento della propria quota di competenza prevista nel contratto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale.";*





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. *Le spese sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a crediti d'imposta di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.*”
- b) all'articolo 4, comma 1, le parole comprese tra “*si intendono*” e la fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “*sono le spese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c-bis, punti 1 e 2 nonché le spese di cui al medesimo comma 2, lettera c-ter*”. Conseguentemente, nella Tabella B allegata al decreto, sono soppressi, nella legenda, il periodo: “*T = ai fini della territorializzazione, spese che valgono il 100% dello speso in Italia se sostenute effettivamente sul territorio italiano*” nonché i relativi riferimenti “(T)” presenti nella medesima tabella;
- c) all'articolo 9, sono soppressi l'ultimo periodo del comma 3 e l'ultimo periodo del comma 4;
- d) all'articolo 12:
 - 1) al comma 1, le parole “*all'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto*” sono sostituite dalle seguenti “*dall'art. 3*”; le parole “*annuo di euro 8.000.000 per impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese*” sono sostituite dalle seguenti “*di euro 4.000.000 per ciascuna opera*”; l'ultimo periodo è soppresso;
 - 2) al comma 3, all'alinea, le parole “*e 2019*” sono sostituite dalle seguenti: “*, 2019, 2020, 2021 e 2022*”;
- e) all'articolo 15:
 - 1) al comma 1:
 - i. la parola “*annuo*” è soppressa,
 - ii. il numero “*10.000.000*” è sostituito dal seguente: “*3.000.000*”,
 - iii. le parole “*impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese*” sono sostituite dalle seguenti: “*opera, elevati a euro 6.000.000 nel caso di opere di cui al comma 6, lettere a) e b), nonché nel caso di opere con durata complessiva pari o superiore a 3.000 minuti per stagione*”;
 - iv. l'ultimo periodo è soppresso.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

